

We prepare for



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “COLUCCIO – FILOCAMO”

Via Trastevere n.41 – Tel. 0964/84201 – C.F. 81001470806 - C.M. RCIC854005 - CODICE UNIVOCO: UF4RLZ

email :rcic854005@istruzione.it; rcic854005@pec.istruzione.it

sito web: www.comprensivoroccellaionica.edu.it

C.A.P. 89047 Roccella Jonica (Rc)

Al personale Docente ed ATA

Agli Alunni

Alle famiglie

Al DSGA

Agli Atti

Al sito WEB

Oggetto: A.S. 2023-2024 DIRETTIVA SULLA VIGILANZA DELIBERA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI N° 31 DEL 01/09/2023.

Al fine di porre la massima attenzione per il rispetto delle disposizioni in tema di vigilanza, che si ricorda essere un obbligo –al quale corrispondono personali responsabilità - attribuito in via primaria ai Docenti ed in via secondaria, ma non meno importante, ai Collaboratori Scolastici in alcuni particolari momenti delle attività, si riassumono di seguito le incombenze a carico del personale docente e non, precisando che la presente pianificazione nulla innova rispetto a quanto già stabilito dalle leggi, dai contratti, dal Regolamento di Istituto e dai codici dello Stato italiano.

RIPARTIZIONE DEGLI OBBLIGHI TRA IL PERSONALE

L'obbligo giuridico di vigilanza da parte del docente è stabilito dagli **articoli 2047 e 2048 del Codice Civile**. Quest'ultimo, in particolare, riguarda nello specifico i precettori e stabilisce che sia loro la responsabilità relativa ai danni causati dai loro allievi durante il tempo in cui questi sono sotto la loro vigilanza.

L'obbligo della vigilanza ha, per i Docenti e per i Collaboratori, un rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623) e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentano il loro contemporaneo adempimento, si dovrà optare prioritariamente per la scelta dell'adempimento del dovere di vigilanza.

Al Dirigente Scolastico, invece, non spettano compiti di vigilanza sulle studentesse/sugli studenti, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori

scolastici (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra le studentesse/ gli studenti.

Spetta al DSGA porre in essere tutte le misure organizzative del personale ATA per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico.

Inoltre, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti sono tenuti al rispetto dei regolamenti interni e alla normativa vigente.

Si ricorda che è vietata la presenza nei locali di ogni Istituzione scolastica – segnatamente prima, durante e al termine delle attività didattiche ed extrascolastiche – di qualsiasi estraneo, intendendo per tale qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti, previsti dal Regolamento d'Istituto o connessi ad attività scolastiche in senso stretto. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti (ad es. genitori e/o visitatori) deve essere autorizzata dal DS (o da suo delegato) e limitata al periodo di tempo strettamente necessario ed in nessun caso è giustificata la loro presenza all'interno delle classi o dei laboratori. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti le studentesse/ gli studenti, anche se non appartenenti alle proprie classi, quando l'osservanza delle regole scolastiche e della normativa lo richieda e, in particolare, in mancanza del docente della classe. I collaboratori scolastici dovranno vigilare circa l'idonea chiusura di tutti gli accessi agli edifici non appena terminato l'ingresso degli studenti e dopo l'uscita di questi, e dovranno garantire continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi; inoltre i collaboratori avranno cura di accertarsi ogni mattina che le uscite di emergenza e le vie di fuga siano sgombre da qualsiasi cosa che potrebbe impedire od ostacolare l'uscita delle persone dall'edificio. Le norme sulla sicurezza sono acquisite dalla Scuola e tutti devono rispettarle: oltre alle ordinarie attività didattiche, integrative ed extrascolastiche, anche le riunioni, le assemblee, le attività musicali e teatrali e le videoproiezioni, devono avvenire in condizioni di assoluta sicurezza, per cui nessuna autorizzazione al loro svolgimento potrà essere rilasciata qualora si ravvisassero pericoli o problematiche attinenti alla sicurezza. Si forniscono di seguito, in via preventiva, alcune misure organizzative (confortate dagli opportuni riferimenti normativi) tese ad impedire - o a limitare il più possibile - il verificarsi di eventi dannosi nei confronti delle studentesse/degli studenti, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL 'ATTIVITA' DIDATTICA.

Fa parte degli obblighi di servizio dei Docenti quello di vigilare sugli allievi (artt. 18 e 22 del D.P.R. 3/57; art. 61 della Legge 312/80): l'insegnante ha l'obbligo della vigilanza a partire dai 5 minuti precedenti l'inizio delle lezioni (art. 29, c. 5, CCNL Scuola 2006/2009), durante le ore di lezione, durante gli intervalli (art. 99 del Regio Decreto 965/24) e durante l'uscita dei ragazzi dalla scuola. Nel caso di specie, si sottolinea come i docenti siano tenuti a vigilare correttamente sulle studentesse/ sugli studenti fino a che essi si trovino all'interno dello spazio cortilizio antistante la scuola.

Il Docente è, inoltre, responsabile di eventuali danni recati da un alunno a un altro se egli lascia l'aula senza sorveglianza dopo aver preso in consegna l'intera classe. La responsabilità per l'inosservanza dell'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Nelle citate ipotesi di responsabilità, il Docente è tenuto a provare di non aver potuto impedire il fatto,

dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinà ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, pertanto, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno. La misura organizzativa preventiva, nel caso di cui trattasi, è da individuarsi solo nel coinvolgimento preventivo di un Collaboratore Scolastico nell'azione di vigilanza. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sulle studentesse/sugli studenti della classe è, dunque, il Docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un Collaboratore Scolastico a vigilare sulle studentesse/sugli studenti sino al suo ritorno. Il Collaboratore Scolastico ATA non può rifiutarsi di effettuare la vigilanza richiesta del Docente, come disposto dal Profilo Professionale di riferimento (CCNL 2006/2009). Il Collaboratore Scolastico è responsabile per i danni subiti dalle studentesse/dagli studenti a causa dell'eventuale sua omessa vigilanza.

I collaboratori Scolastici, per favorire nelle classi l'alternanza dei Docenti, nonché per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare la dirigenza e facendosi sostituire per l'attività di vigilanza.

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO ALL'AULA.

Al fine di regolamentare l'ingresso delle studentesse/ degli studenti nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti, diligentemente, la dovuta vigilanza sulle studentesse/sugli studenti. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sulle studentesse/sugli studenti, si ribadisce che i docenti sono tenuti ad essere presenti in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno sul passaggio delle studentesse/degli studenti, assicurando che le studentesse/ gli studenti rimangano all'interno del proprio settore, nei rispettivi piani o ambiti di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei Docenti, i Collaboratori Scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti, collaborando nella vigilanza delle classi prive di Docenti, presidiandole in attesa del loro arrivo; dovranno inoltre segnalare tempestivamente alla dirigenza o ai suoi delegati eventuali emergenze. Le studentesse/ gli studenti, durante il cambio di turno, devono rimanere nell'aula. Il Docente che ha appena lasciato la classe sarà sostituito nella vigilanza dal Collaboratore Scolastico presente sul piano, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la sezione successiva, consentendo a sua volta al Docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. I Docenti sono, pertanto, tenuti a non attardarsi all'interno delle aule che devono lasciare o nei corridoi. Avranno cura di regolare i tempi della lezione e di prescrizione dei compiti in modo da essere pronti a cambiare aula in concomitanza con il suono della campanella. Il criterio generale da seguire sarà quello della massima tempestività. In caso di ritardo o di assenza dei Docenti non tempestivamente annunciati dagli stessi, i Collaboratori Scolastici sono tenuti a vigilare sulle

studentesse/ sugli studenti, dandone avviso alla Dirigenza o ai suoi delegati.

Si ribadisce che il cambio dell'ora deve avvenire nel modo più rapido possibile. L'insegnante uscente non autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall'aula in attesa del docente dell'ora successiva e le studentesse/ gli studenti non potranno allontanarsi di loro iniziativa. I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio. Per assicurare la continuità della vigilanza sulle studentesse/sugli studenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, quando avuto l'affidamento della sorveglianza sulle studentesse/sugli studenti da parte del docente, a vigilare sulle classi fino all'arrivo dell'insegnante preposto. In caso di motivata e momentanea assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sulle studentesse/sugli studenti, comunicando altresì eventuali assenze anomale al dirigente o al vicario anche tramite la segreteria. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita dal docente per il quale non è richiesta l'immediata presenza in altra classe.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO.

Al fine di regolamentare la vigilanza sulle studentesse/ sugli studenti per tutta la durata dell'intervallo, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai Docenti impegnati nelle classi secondo il loro orario di servizio, permanendo nell'aula per poter vigilare sugli studenti in quanto nell'intervallo è da sempre richiesta una maggiore attenzione sugli stessi, al fine di mitigare il rischio di eventuali danni a persone o cose. I Collaboratori Scolastici durante le fasi di intervallo vigileranno nel proprio corridoio di competenza e, per favorire nelle classi il cambio di turno dei Docenti o per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio. Durante le attività ricreative, nei cortili, giardini, spazi verdi a qualsiasi titolo frequentati dagli allievi, la vigilanza deve sempre essere esercitata dai Docenti unitamente ai Collaboratori Scolastici.

USCITA DALLA CLASSE.

I docenti concedono alle studentesse/agli studenti l'uscita dalla classe solo in caso di assoluta necessità e sola una alla volta, assicurandosi di riempire il registro delle uscite, controllandone il rientro. Allontanarsi dalla classe o dal gruppo impegnato in attività didattiche (anche extrascolastiche o integrative) è consentito solo dopo aver chiesto e ottenuto l'autorizzazione del docente o del personale responsabile dell'attività. L'eventuale allontanamento dalla classe o dal gruppo didattico è consentito per il tempo strettamente necessario, per le aree attinenti alla motivazione e comunque interne alla Scuola, per motivi leciti valutati dal docente o dal responsabile a sua discrezione funzionale.

I docenti non possono fare uscire dall'aula le studentesse/gli studenti per incombenze legate all'attività didattica, come per esempio per fotocopie o reperimento di materiale vario. Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario.

E' vietato, nei casi di comportamenti vivaci, l'allontanamento degli studenti dall'aula, sottraendoli alla vigilanza del docente. Durante l'orario scolastico, per validi motivi personali secondo le disposizioni del regolamento, le studentesse/gli studenti minorenni dovranno essere sempre

ritirati da un genitore o da un altro adulto a ciò formalmente delegato.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO "AULA-USCITA DALL'EDIFICIO" AL TERMINE DELLE LEZIONI.

Al fine di regolamentare l'uscita delle studentesse/ degli studenti dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso la porta di uscita dell'edificio scolastico sia sempre presente un Collaboratore Scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli studenti. Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, i Docenti sono tenuti ad assistere le studentesse/gli studenti anche durante l'uscita dell'edificio, i docenti dovranno attendere il via libera del collaboratore prima di far uscire le studentesse/ gli studenti dalla classe.

VIGILANZA NEI TRAGITTI AULA - PALESTRA - LABORATORI.

Durante il tragitto aula - palestra - laboratori, la vigilanza sugli studenti è affidata al Docente. Gli studenti che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche o alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti dell'ora di lezione assegnata. La sorveglianza nella palestra è affidata al Docente di Ed. Fisica e ad un Collaboratore Scolastico. E' richiesta la massima attenzione per ovviare ad eventuali infortuni in corso di attività sportiva e laboratoriale, vigilando anche sulle attrezzature e sul loro uso, segnalando tempestivamente alla dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra. E'importante sottolineare e ribadire agli allievi che l'Istituto non risponde di oggetti, cellulari, denaro lasciati incustoditi durante gli spostamenti e durante gli intervalli. Si invitano i Docenti a segnalare tempestivamente al Dirigente, ai suoi delegati e/o alle figure sensibili per la sicurezza, qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

VIGILANZA RIGUARDO AGLI SPOSTAMENTI DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI.

La vigilanza sulle studentesse/ sugli studenti portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata da tutti i Docenti, in particolare dal Docente di sostegno o dall'educatore/assistente alla persona o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un Collaboratore scolastico.

SULLA VIGILANZA NEGLI SPAZI ESTERNI ALL'ISTITUTO.

L'ingresso nell'area cortilizia dell'Istituto è riservato al solo personale scolastico. E' severamente vietato l'ingresso a motocicli e auto di studentesse/studenti o persone estranee alla scuola (salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dal DS). Il personale interno potrà usare solamente l'area adibita a parcheggio, sempre con l'attenzione al transito delle studentesse/degli studenti e/o altri visitatori. Durante le ore di lezione il cancello di entrata rimarrà chiuso e sarà aperto solo al termine delle lezioni per il breve tempo consentito al deflusso delle studentesse/degli studenti.

La vigilanza riferita al suddetto spazio deve essere garantita dai Collaboratori Scolastici, tenuto conto che la loro funzione è quella di assicurare il rispetto delle regole del D.Lgs. 81/08 vigente anche in questo spazio di pertinenza dell'Istituto. Le studentesse/ gli studenti, i docenti e tutto il personale sono tenuti pertanto a tenere un comportamento corretto, evitando occasioni di danno alla propria e altrui incolumità. E' assolutamente vietato sostare davanti alle uscite di sicurezza, scale di sicurezza e nelle vie di esodo. I comportamenti fuori norma rilevati dal personale della scuola saranno segnalati al Dirigente Scolastico e suoi collaboratori e quindi ai genitori.

VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE.

La vigilanza sulle studentesse/ sugli studenti durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai Docenti accompagnatori, assegnati a tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92). Si sottolinea che la vigilanza sulle studentesse/sugli studenti va esercitata tenendo conto del necessario riposo notturno. I docenti sono pertanto responsabili del comportamento delle studentesse/ degli studenti. I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per evitare che le studentesse/ gli studenti siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità. In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall'accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quale:

la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche in relazione all'età delle studentesse/ degli studenti ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche condotte pericolose;

- tramite l'organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata;
- in caso estremo, il rientro anticipato.

In caso di partecipazione di uno o più studentesse/studenti portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti– un accompagnatore (Docente di sostegno). Per le studentesse/gli studenti con sostegno sarà richiesta la presenza del docente di sostegno e dell'assistente personale, quando presente nella classe/sezione.

E' necessario comunque sempre acquisire il consenso scritto da parte dei genitori per gli allievi minorenni. Ai Docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare e in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sulle studentesse/ sugli studenti, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni e della normativa in vigore.

SUGLI INFORTUNI E MALORI DEGLI ALLIEVI

Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore delle studentesse/ degli studenti: in caso di infortuni o malori degli allievi durante l'ora di lezione o durante l'intervallo, si invita il personale tutto ad attenersi alle procedure previste dal D.Lgs. 81/08.

Il Docente in servizio, in caso di accertato malore o infortunio a un allievo/a a lui affidato:

1. valutata la gravità dell'accaduto, avvisa tempestivamente la dirigenza o il suo sostituto e/o Ufficio alunni che informa immediatamente la famiglia dell'infortunato;
2. per i primi soccorsi richiede l'intervento dei collaboratori scolastici in servizio, che avvertono anche:
 - a. l'addetto al Primo Soccorso di Istituto e, se ritenuto necessario, fa chiamare tempestivamente il "118";
3. l'allievo non può essere lasciato solo in ambulanza, pertanto dovrà essere accompagnato dal docente o altro personale in attesa dell'arrivo della famiglia;
4. il Docente è tenuto a segnalare l'accaduto all'Ufficio Alunni, che provvede ad annotarlo sull'apposito registro e attiva tutte le procedure assicurative dopo aver acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata da parte del docente.

La famiglia dell'allievo deve essere avvertita sempre, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

SULLA VIGILANZA DEGLI ALLIEVI IN CASO DI SCIOPERO.

In caso di sciopero, sia il personale Docente sia i Collaboratori scolastici, hanno il dovere della sola vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (parere del CdS del 27.01.1982).

Si rende necessario procedere ad una puntuale informazione/formazione sul regolamento d'istituto. Fa parte della cura educativa dei docenti sensibilizzare gli alunni alla necessità di seguire le regole fissate in tale regolamento al fine di garantire l'incolumità degli stessi, richiamando il dovere di rispettare anche la cartellonistica presente in tutta la scuola.

In particolare, ogni docente:

- della prima ora è obbligato a **trovarsi in classe alle 7:55**, 5 minuti prima dell'orario dell'inizio della lezione;
- le **giustificazioni** saranno gestite tutte attraverso il registro elettronico;

Ogni lavoratore ha l'obbligo di rispettare **tutte le disposizioni** delle Autorità e del Dirigente Scolastico .

Ha l'obbligo di rispettare e vigilare sul rispetto delle regole contenute nel citato regolamento integrativo da parte degli studenti;

- dovrà assicurarsi che durante le lezioni gli alunni rimangono al loro posto, se non per necessità autorizzate dal docente;
- ha l'obbligo di informare tempestivamente, così come tutti i dipendenti, il Dirigente Scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi situazione che può destare problema di sicurezza;
- Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla relazione con gli alunni **disabili**. L'inclusione dovrà essere il principio ispiratore di ogni attività didattica nel rispetto delle esigenze e del percorso formativo di ciascun alunno.

- per le attività di educazione fisica, qualora vengano effettuate al chiuso (es. palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione;
- si raccomanda di controllare l'afflusso ai bagni delle studentesse/ degli studenti: non potrà uscire più di n. 1 alunno per volta e il docente avrà cura di registrare l'uscita sull'apposito registro, segnalando al Dirigente Scolastico o al suo delegato qualsiasi infrazione.

I collaboratori scolastici dovranno vigilare sulle studentesse/ sugli studenti durante gli spostamenti fuori dalle aule durante l'orario di lezione(per utilizzare i servizi igienici), controllando che venga rispettato il distanziamento fisico di almeno un metro e che non si verifichino assembramenti; dovranno inoltre assicurarsi che le studentesse/ gli studenti indossino le mascherine durante gli spostamenti e segnalare qualsiasi infrazione del regolamento al DS o al suo delegato.

Tutto il personale in indirizzo è tenuto ad osservare e far osservare le linee di indirizzo sulla vigilanza impartite con la presente circolare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Rosita Fiorenza

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 comma 2 D.Lvo39/93*